REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI NOVARA

SEZIONE CIVILE

Il Giudice dott.ssa Simona GAMBACORTA in funzione di Giudice Unico ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. **119/2013** di R.G. promossa da:

[redacted] (C.F. [redacted]), con il patrocinio degli avv.ti [redacted] e SIMONETTA VERLINGIERI, elettivamente domiciliato in Novara, [redacted] presso lo studio dell'Avv. [redacted]

attore

contro

BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA (C.F. 01848410039), con il patrocinio dell'avv. [redacted] presso il cui studio in Novara, [redacted] è elettivamente domiciliata

convenuta

Oggetto: contratti bancari

*** *** ***

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Per parte attrice: *Voglia il Sig. Giudice: 1) in accoglimento della proposta domanda, accertare e dichiarare la nullità, l'illegittimità e l'inefficacia delle clausole contrattuali relative al rapporto in contestazione, in ordine alla capitalizzazione trimestrale, agli interessi, alla CMS, alle spese e alle valute, così come evidenziato nell'atto introduttivo; 2) accertare l'importo illegittimamente addebitato dalla banca cosi come quantificato dal CTU, all'ipotesi ricostruttiva n. 1 della relazione peritale definitiva; 3) condannare l'istituto di credito al pagamento della somma di €. 173.438,38, in favore del Fallimento, oltre interessi legali dalla richiesta all'effettivo, integrale soddisfo; 4) accertare e dichiarare*

Firmato Da: UGLIETTI VALERIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 457 - Firmato Da: GAMBACORTA SIMONA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 145b7b

l'assenza di causa debendi in ordine all'addebito sul c/c di corrispondenza delle poste passive derivanti da anticipazioni e sconti e, conseguentemente, epurarle dal saldo; in subordine dichiarare le condizioni economiche applicate ai cennati rapporti, come illegittime e, per effetto della ricostruzione delle singole operazioni al tasso sostitutivo, epurazione delle spese e commissioni, azzeramento delle valute, condannare la banca alla restituzione di quanto a tale titolo illegittimamente corrisposto; 5) accertare e dichiarare l'erroneità e l'illegittimità delle segnalazioni periodiche inoltrate alla Centrale Rischi della Banca d'Italia, per le causali in narrativa e, conseguentemente, condannare la convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali e di reputazione, nella misura rimessa al prudente apprezzamento e finanche all'equità del Giudice adito; 6) rigettare tutte le richieste e le eccezioni ex adverso sollevate; 7) condannare la banca convenuta al pagamento del costo della CTU, nonché delle spese e competenze di lite, oltre oneri di legge. **Per parte convenuta:** *Voglia il Tribunale Ill.mo*

Previa occorrendo in via istruttoria declaratoria di inutilizzabilità della Consulenza Tecnica depositata e, in subordine, richiamo del CTU a chiarimenti perché effettui i conteggi per il solo periodo in cui è stata prodotta documentazione contabile connessa, senza soluzione di continuità, all'estratto conto di chiusura.

Respingere tutte le domande avversarie.

Condannare l'attore al pagamento delle spese di causa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Decisa con la sentenza non definitiva n. 549/2015 l'eccezione di prescrizione, devono ora vagliarsi le altre questioni oggetto del contenzioso *sub judice*.

Va precisato che, in virtù del parziale accoglimento dell'eccezione di prescrizione, la presente analisi va limitata al conto corrente n. 6290, chiuso in data 21.12.2005 e per il quale, conseguentemente, l'azione di ripetizione non è risultata prescritta.

Parte attrice ha lamentato la mancanza di pattuizione scritta dei tassi di interesse ultralegali, della capitalizzazione trimestrale degli interessi, delle commissioni di massimo scoperto, delle altre spese contabilizzate negli estratti conto e dei c.d. giorni valuta.

E' pacifico che non sia stata prodotta in giudizio documentazione contrattuale relativa al suddetto conto corrente. La Banca si è difesa sostenendo la risalenza ultradecennale del rapporto, con conseguente venir meno dell'onere di conservare la relativa documentazione contrattuale ai sensi dell'art. 119 TUB. Tuttavia, come

Firmato Da: UGLIETTI VALERIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 457 - Firmato Da: GAMBACORTA SIMONA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 145b7b

condivisibilmente affermato dalla Corte di Cassazione, l'onere di conservazione della documentazione contrattuale e contabile non va confuso con l'onere probatorio in ambito processuale (cfr. Cass. Sez. I n. 23974 del 25/11/2010; Sez. I n. 1842 del 26/01/2011), sicché deve concludersi che la Banca non abbia assolto all'onere probatorio sulla stessa incombente di aver pattuito per iscritto le condizioni economiche applicate al rapporto.

Ciò comporta la fondatezza, nei termini che saranno meglio esplicitati *infra*, delle doglianze sollevate da parte attrice circa l'illegittimità degli addebiti per interessi ultralegali, capitalizzazione trimestrale, commissioni di massimo scoperto e altre spese non pattuite.

<u>In punto a interessi ultralegali</u>

Come si desume dal primo estratto conto disponibile, il rapporto ha avuto inizio in data 1.1.1992. Dunque, per il periodo che va dal 1.1.1992 al 9.7.1992 (data di entrata in vigore della legge sulla trasparenza bancaria), è stato chiesto al CTU di sostituire gli interessi ultralegali con gli interessi legali ai sensi dell'art. 1284 comma III c.c., mancando appunto pattuizione scritta degli interessi superiori alla misura legale.

Per il periodo successivo al 9.7.1992, è stato chiesto alla CTU di applicare nel ricalcolo il c.d. tasso BOT, previsto dall'art. 5 della legge 154/1992 ed oggi dall'art. 117 comma VII TUB.

Al riguardo la CTU ha prospettato due soluzioni alternative, a seconda che le espressioni "operazioni attive" e "operazioni passive" di cui alla citata norma vadano intese con riferimento alla posizione della Banca ovvero del cliente.

Sostiene la banca che il comma 7 dell'art. 117 dovrebbe interpretarsi nel senso che ai tassi creditori (a favore del cliente) si applichi "il tasso nominale minimo" e ai tassi debitori (a carico del cliente) il "tasso nominale massimo", apparendo del tutto logico che, anche in mancanza di pattuizione scritta dei tassi, vi sia uno *spread* a favore della Banca che fornisce un servizio di credito al cliente.

L'interpretazione è astrattamente ragionevole, ma tralascia di considerare la *ratio* del comma 7 che è quella di sanzionare la banca per non aver indicato i tassi di interesse.

La funzione sanzionatoria della norma consente di avviare il discorso a conclusione, qualificando "operazioni attive" quelle di impiego (ossia a credito della banca e debito del cliente) e "passive" quelle di raccolta. Alle prime deve dunque applicarsi il tasso minimo BOT e alle secondo il tasso massimo.

Firmato Da: UGLIETTI VALERIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 457 - Firmato Da: GAMBACORTA SIMONA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 145b7b

Ad abundantiam, si osserva che l'art. 117 co. 7 TUB riprende testualmente l'art. 5 della legge 17.2.1992 n. 154. Ora l'art. 2 co. 1 lett. a) di quella stessa legge – poi sostituito dall'art. 116 TUB – inequivocabilmente qualificava come "operazioni attive" quelle di impiego, prevedendo l'obbligo della banca di rendere pubblico "*il tasso massimo per le operazioni attive e quello minimo per le passive distinti eventualmente per forma tecnica, durata e classi di importo, nonché, per le operazioni attive, la misura degli interessi di mora*".

In punto a capitalizzazione trimestrale degli interessi

Dall'accensione del conto fino al 30.6.2000 è certa la non spettanza della capitalizzazione trimestrale degli interessi a favore della banca, in virtù del divieto di anatocismo *ex* art. 1283 c.c. come interpretato dall'ormai stabile giurisprudenza (cfr. Cass. Sez. Un. n. 21095 del 4.11.2004 e, da ultimo, Cass. Sez. Un. 2.12.2010 n. 24418, che ha anche risolto il contrasto giurisprudenziale formatosi in ordine alle conseguenze della declaratoria di nullità della clausola anatocistica, affermando che la ricostruzione del rapporto di conto corrente deve essere effettuata senza operare capitalizzazione alcuna).

Maggiori dubbi possono insorgere con riguardo al tratto temporale successivo (dall'1.7.2000 alla chiusura del conto), in considerazione del fatto che: l'art. 120 cpv. T.U. bancario, introdotto dall'art. 25 co. 2 del d. lgs. 4.8.1999 n. 342 ha previsto che il CICR stabilisca "*modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori*". Con ciò è stata introdotta nell'ordinamento una norma di rango primario, evidentemente in deroga all'art. 1283 c.c., che consente l'anatocismo ("produzione di interessi su interessi") nei limiti e secondo le modalità previste dalla fonte secondaria autorizzata (deliberazione del CICR) e alla condizione della pari periodicità nel conteggio degli interessi debitori e creditori quando si tratti di operazioni in c/c.

Al riguardo, l'art. 7 della delibera CICR 9.2.2000 ha previsto in via transitoria, per i contratti anteriori tuttora pendenti, che "*2. Qualora le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, le banche e gli intermediari finanziari, entro il medesimo termine del 30/6/00, possono provvedere all'adeguamento, in via generale, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della*

Firmato Da: UGLIETTI VALERIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 457 - Firmato Da: GAMBACORTA SIMONA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 145b7b

Repubblica Italiana. Di tali nuove condizioni deve essere fornita opportuna notizia per iscritto alla clientela alla prima occasione utile, e, comunque, entro il 30/12/00. 3. Nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere approvate dalla clientela".

Nella specie, la banca ha dedotto di aver pubblicato in G.U. la comunicazione della variazione e di averne dato notizia al correntista nel primo estratto conto successivo, ottemperando quindi a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 7, ma è lecito dubitare che ciò sia sufficiente a fare salva la possibilità di capitalizzare trimestralmente gli interessi.

Infatti, rispetto a un rapporto bancario in cui al cliente non possono essere addebitati interessi su interessi, l'introduzione del meccanismo di capitalizzazione, sia pure su base di pari periodicità, rappresenta un intuitivo peggioramento delle condizioni contrattuali ed esige quindi la specifica approvazione per iscritto (art. 7.3.) – mediante sottoscrizione *ad hoc* ex art. 1341 c.c. – come previsto in via generale dall'art. 6 delibera CICR 9.2.2000 per i nuovi contratti (cfr. ad es. Trib. Mantova 12.7.2008 e Trib. Mondovì 17.2.2009 entrambi sul sito web Il caso).

È stato d'altra parte acutamente osservato (ancora il cit. Trib. Mondovì) che "*l'art. 25 del d.lgs. 342/99 conteneva tre commi: il primo modificava la rubrica dell'art. 120 del T.U. bancario; il secondo introduceva un nuovo comma due al suddetto articolo, che demandava al CICR di stabilire - con norma sostanziale - modalità e criteri per la produzione di interessi ; il terzo comma conteneva una norma transitoria volta a riconoscere validità alle vecchie clausole anatocistiche ed a disciplinare le modalità attraverso le quali si poteva "confermare" tale validità anche per il futuro. Demandando ad un atto di normazione secondaria (la delibera CICR) il potere di incidere sulla disciplina dell'anatocismo, il decreto legislativo 342/99 assumeva la natura di norma sub-delegante e conferiva al regolamento una forza pari alla legge ordinaria; solo così era possibile che una fonte regolamentare potesse derogare alla normativa codicistica dell'anatocismo, che, altrimenti, quale fonte sovraordinata, avrebbe prevalso. Ma ciò significa anche che la delibera CICR può derogare alla legge (in questo caso al codice civile) solo nei limiti in cui sia emanata in conformità ed in esecuzione di una valida norma con forza primaria. A questo punto si deve richiamare il doppio contenuto dell'art. 25 o, se vogliamo, la doppia delega: da un lato l'art. 25 (al comma due, divenuto il nuovo secondo comma dell'art. 120 del T.U. bancario) conferiva alla delibera un potere sostanziale di disciplina di modalità e criteri per la produzione di interessi, che non*

Firmato Da: UGLIETTI VALERIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 457 - Firmato Da: GAMBACORTA SIMONA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 145b7b

poteva avere efficacia retroattiva, ai sensi dell'art. 11 preleggi, dall'altro, l'art. 25 (al comma tre) sanciva la validità delle vecchie clausole anatocistiche e disponeva che esse potessero mantenere efficacia anche per il futuro, ma a condizione che venissero adeguate alle nuove disposizioni. Il CICR era delegato a stabilire modalità e tempi dell'adeguamento". Sennonché, come è noto, il terzo comma dell'art. 25 è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo (Corte cost. 17.10.2000 n. 425) ed è con ciò caduto anche il fondamento di legittimità della normativa transitoria secondaria e, per quanto interessa in questa sede, la possibilità di qualificare la capitalizzazione trimestrale con pari periodicità come "modifica non peggiorativa" suscettibile di adozione per il tramite di una semplice pubblicazione in Gazzetta Ufficiale".

Per questi motivi è stato chiesto alla CTU di eliminare qualsiasi capitalizzazione di interessi nel ricalcolo.

<u>In punto a commissioni di massimo scoperto</u>

Circa le commissioni di massimo scoperto, questo Giudice ritiene di dover aderire all'ormai prevalente orientamento giurisprudenziale che ne esclude la nullità per mancanza di causa, trattandosi di una voce di costo che le parti, nell'esercizio della loro autonomia contrattuale, sono libere di pattuire, quale ulteriore remunerazione spettante alla Banca in presenza di un affidamento accordato.

E' peraltro necessario che tale commissione, come per le altre condizioni economiche applicate al rapporto, sia pattuita per iscritto e risulti determinata o determinabile.

Nel caso di specie, mancando il contratto scritto, manca la prova della pattuizione di commissioni di massimo scoperto.

Per tale motivo, è stato chiesto alla CTU di eliminare, nella ricostruzione contabile, le commissioni di massimo scoperto.

<u>In punto ad altre spese e valute</u>

Anche per ulteriori voci di costo eventualmente contabilizzate e il meccanismo di antergazione/postergazione delle valute si ritiene vi sia piena compatibilità con l'esercizio dell'autonomia negoziale, nel senso che tali condizioni vanno giudicate lecite ove specificamente pattuite.

Nel caso in esame, tuttavia, come più volte sottolineato manca la prova della pattuizione, pertanto le voci in esame sono state eliminate in sede di CTU.

<u>In punto a usura</u>

Firmato Da: UGLIETTI VALERIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 457 - Firmato Da: GAMBACORTA SIMONA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 145b7b

Il quesito sottoposto alla consulente dell'Ufficio non contempla la verifica dell'usurarietà dei tassi. La relativa doglianza è stata infatti sollevata da parte attrice solo in udienza e, se è ben vero che si tratta di un profilo di nullità rilevabile d'ufficio, è altrettanto vero che parte attrice non ha fornito alcuna allegazione sul tasso soglia *pro tempore* vigente e sul TEG applicato dalla Banca, sicché mancano i presupposto per un rilievo d'ufficio che deve comunque avvenire sulla base di quanto risulta *ex actis*. Una CTU sul punto avrebbe avuto carattere schiettamente esplorativo.

Sulla mancanza di estratti conto intermedi

Così spiegati i criteri in base ai quali è stata svolta la CTU, resta da esaminare la questione della mancanza di alcuni estratti conto (in particolare, per l'intero anno 2000 e per il periodo 1.4.2003 – 21.12.2005) e delle conseguenze di tale carenza sui risultati dell'indagine.

Parte convenuta ha sostenuto che la carenza di parte degli estratti conto dovrebbe condurre al rigetto della domanda in virtù del principio di unitarietà del rapporto di conto corrente, nonché in base alle regole di riparto dell'onere della prova, in quanto, avendo parte attrice promosso azione di ripetizione dell'indebito, la stessa è onerata della prova del pagamento delle somme di cui afferma il carattere indebito.

La tesi propugnata da parte attrice non persuade.

Proprio dal principio di unitarietà del rapporto di conto corrente deriva, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite, che in tema di contratto di conto corrente l'unico vero pagamento è quello eseguito all'atto di estinzione del conto, salva la presenza di rimesse solutorie in corso di rapporto.

Nel caso di specie, si è già esclusa, con la sentenza non definitiva, la presenza di rimesse solutorie, non avendone la Banca fornito prova.

E' poi pacifico che il conto presentasse, al momento dell'estinzione, un saldo positivo, pertanto alcun pagamento vi è stato da parte del correntista.

Ne deriva che nella fattispecie concreta l'onere probatorio del correntista resti circoscritto alla prova di addebiti illegittimi in corso di rapporto.

Tale onere è stato parzialmente assolto e la Banca non ha subito alcun effetto pregiudizievole dalla prova parziale degli addebiti illegittimi.

La rag. Marnati all'udienza del 17.5.2016 ha infatti chiarito che "*il conteggio è stato fatto cominciando il ricalcolo, dopo il periodo mancante, prendendo come buono il saldo da estratto conto (il primo disponibile dopo il buco); quel periodo intermedio non ha avuto*

Firmato Da: UGLIETTI VALERIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 457 - Firmato Da: GAMBACORTA SIMONA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 145b7b

nessuna incidenza sui calcoli, nel senso che le competenze sono state mantenute entro le stesse quantificazioni della Banca, in altri termini non sono stati dedotti interessi ultralegali, commissioni etc. pertanto semmai era il correntista a doversene dolere".

Dunque la Banca non ha subito lo storno di voci di addebito di cui non vi fosse evidenza negli estratti conto, pertanto non ha motivi di doglianza al riguardo. L'epurazione di voci di costo per il correntista ha avuto luogo solo con riguardo ad addebiti di cui il Fallimento è stato in grado di fornire prova attraverso la produzione degli estratti conti. Il principio dell'onere della prova è stato pertanto rispettato.

Né, d'altra parte, la Banca può mettere in discussione i dati dalla stessa contabilizzati, nella specie i saldi iniziali dopo il periodo mancante.

In particolare, se in data 31.3.2003 l'estratto conto registra un saldo a debito del correntista di € 181.321,91, mentre al momento della chiusura (21.12.2005) il conto aveva un saldo attivo di € 3.500,00, la Banca non può venire *contra factum proprium* e deve pertanto darsi per provato che la passività per il correntista di € 181.321,91 sia stata successivamente estinta mediante rimesse sul conto. Diversamente non si spiegherebbe il successivo saldo positivo e la chiusura del conto, che la Banca non avrebbe consentito in caso di perdurante situazione debitoria.

D'altro canto, la soluzione qui proposta appare coerente con l'orientamento espresso dalla Cassazione con la sentenza n. 9201/2015. Con tale decisione la Suprema Corte ha affermato che, ove il correntista rivesta la posizione processuale di attore in ripetizione e manchi l'estratto iniziale del rapporto, deve provvedersi al ricalcolo avendo come punto di partenza il saldo risultante dal primo estratto conto disponibile, e non il saldo zero. Sebbene il caso esaminato dalla Corte di legittimità si riferisca alla mancanza dell'estratto conto iniziale, il ragionamento seguito è valido anche nel caso che qui interessa di mancanza di estratti conto intermedi: per il periodo mancante il correntista non dà la prova di addebiti illegittimi, pertanto la ricostruzione contabile deve ricominciare dal primo estratto conto disponibile dopo la falla temporale, tenendo buono il saldo Banca, la quale non può mettere in dubbio il dato dalla stessa contabilizzato. Ed è quanto ha fatto correttamente la consulente dell'Ufficio nel caso di specie.

<u>Sulla domanda di risarcimento dei danni per erronea segnalazione alla centrale rischi</u>

Si ritiene di non poter accogliere la domanda in esame, non avendo parte attrice allegato la sussistenza di una segnalazione a sofferenza o per sconfinamenti, le uniche in grado di generare effettivo pregiudizio al correntista attraverso le reazioni di altri istituti

Firmato Da: UGLIETTI VALERIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 457 - Firmato Da: GAMBACORTA SIMONA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 145b7b

di credito. In atto di citazione parte attrice si è infatti limitata a lamentare la segnalazione di "*utilizzi superiori alla portata effettiva, valori sempre prossimi al credito accordato*", ma dalla segnalazione di utilizzi *intra* fido non pare possa derivare alcun danno al correntista.

Né, d'altra parte, il Fallimento attore ha fornito quanto meno un principio di prova del danno, non avendo riferito di fatti specifici e conseguenze concrete derivate causalmente dalla segnalazione in centrale rischi.

La domanda di accertamento di assenza di *causa debendi* dell'addebito sul conto corrente di corrispondenza delle poste passive derivanti dai conti anticipi collegati

Ogni pretesa restitutoria relativa a poste passive generate dai conti anticipi è preclusa dall'avvenuto accoglimento dell'eccezione di prescrizione rispetto a tali conti.

In ogni caso, ciò che parte attrice lamenta è la contabilizzazione sul conto corrente di corrispondenza, di interessi e competenze generati dai conti anticipi, ciò, in tesi, in assenza di specifico mandato conferito dal correntista. Non è allora corretto lamentare la carenza di causa a proposito di una mera operazione di contabilizzazione, priva di natura negoziale. Inoltre, trattandosi appunto di questione di mera contabilizzazione l'autorizzazione può dirsi data implicitamente attraverso la tacita approvazione degli estratti conto ai sensi dell'art. 1832 c.c.

§§§

Per tutti questi motivi la domanda va accolta e il Banco Popolare di Novara deve essere condannato al pagamento, in favore del Fallimento [redacted], della somma di € 173.438,38 oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo effettivo.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo avuto riguardo al valore delle causa ed all'attività svolta.

Sempre in attuazione del principio di soccombenza le spese di CTU, già liquidate in corso di giudizio, vengono poste definitivamente a carico di parte convenuta.

P.Q.M.

Il Tribunale di Novara in composizione monocratica,

definitivamente pronunciando,

ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa,

accerta l'illegittima applicazione, sul conto corrente n. 6290, di interessi ultralegali, capitalizzazione trimestrale degli interessi, commissioni di massimo scoperto, giorni valuta;

Firmato Da: UGLIETTI VALERIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 457 - Firmato Da: GAMBACORTA SIMONA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 145b7b

condanna Banco Popolare soc. coop. al pagamento, in favore di Fallimento [redacted], della somma di € 173.438,38 oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo effettivo;

rigetta la domanda di risarcimento per illegittima segnalazione alla centrale rischi;

condanna Banco Popolare soc. coop. alla refusione delle spese di lite in favore di Fallimento [redacted], spese che si liquidano in complessivi € 9.680,00 a titolo di compenso professionale, oltre ad € 466,59 per esborsi documentati, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge, spese da distrarsi in favore dei procuratori costituiti che si dichiarano antistatari;

pone le spese di CTU definitivamente a carico di Banco Popolare soc. coop.

Così deciso in Novara, il 7 ottobre 2016.

Il Giudice Unico
dott.ssa Simona GAMBACORTA

Firmato Da: UGLIETTI VALERIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 457 - Firmato Da: GAMBACORTA SIMONA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 145b7b